

CAMERA DEI DEPUTATI N. 232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Disposizioni per consentire l'accesso ad INTERNET
ai soggetti portatori di *handicap*

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rivoluzione informatica che sta caratterizzando i nostri tempi rischia di provocare, come ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate sull'altare del progresso. Tra queste risaltano i portatori di *handicap* e, in particolare, i soggetti non vedenti che, nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo soprattutto della cosiddetta « nuova economia ». In particolare i recenti sviluppi dell'informatica e soprattutto di INTERNET stanno rendendo impossibile la corretta fruizione dell'informazione da parte dei soggetti afflitti da alcune specifiche minorazioni fisiche, creando pertanto delle gravissime diseguaglianze, anche costituzionalmente

rilevanti, in ordine proprio al diritto di accesso alle sorgenti di informazione che, invece, deve assolutamente essere garantito a tutti i cittadini. Appare in particolare scandaloso che perfino le pubbliche amministrazioni, nelle loro pagine *Web*, non rispettino i criteri più elementari di accessibilità, ignorando che esistono invece tecnologie che consentirebbero, se adottate, la normale fruizione delle stesse anche ai cittadini portatori di *handicap*. Appare essenziale inoltre diffondere la convinzione che creare documenti accessibili a tutti non solo è un fatto di grande civiltà, ma che soprattutto non significa assolutamente rinunciare a qualcosa, ma piuttosto arricchire ulteriormente la qualità dell'informazione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi si pone la presente proposta di legge che all'articolo 1 stabilisce il principio fondamentale del diritto di accesso a tutte le fonti di informazione, qualunque sia la loro natura, da parte di tutti i cittadini ed, in particolare, il diritto all'accesso ad *INTERNET* ai cittadini portatori di *handicap*. Con l'articolo 2 è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle comunicazioni e per la funzione pubblica, il compito di stabilire con apposito decreto, le modalità con le quali rendere effettivo l'accesso ad *INTERNET* dei siti appartenenti alla pubblica amministrazione a qualunque livello istituzionale, da parte di tutti i portatori di *handicap*, finora impediti. Con l'articolo 3 si propone di concedere un credito di imposta, pari al 30 per cento dei costi per l'adeguamento tecnico necessario a consentire la fruizione di *INTERNET* ai portatori di *handicap*, ai fornitori di servizi *INTERNET* che, senza aggravio delle tariffe urgenti, procedano all'adozione di tali specifiche tecnologie. L'articolo 4, infine, contiene la norma di

copertura finanziaria che è quantificata in lire 10 miliardi annue per il triennio 2001-2003.

In considerazione della estrema importanza della proposta di legge e dell'indiscutibile ricaduta che comporterebbe la sua approvazione, non solo in favore dei soggetti interessati, ma anche in termini di ulteriore qualificazione civile e morale del sistema giuridico del nostro Paese, certamente avanzato in ordine alla tutela dei diritti dei cittadini afflitti da disabilità, se ne raccomandano il celere esame e la conseguente urgente approvazione.

La presente proposta di legge riproduce integralmente una proposta presentata nella XIII legislatura dall'onorevole Bono e da altri deputati del centro-destra (atto Camera n. 7541). La sua ripresentazione tende da un lato a manifestare consenso sul tema in oggetto, dall'altro a ricordare ai presentatori di allora che, facendo attualmente parte dello schieramento di maggioranza, sono in grado di approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino di accedere a tutte le fonti di informazione ed in particolare a quelle che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.

2. La Repubblica, in particolare, tutela e garantisce l'accesso ad INTERNET a tutti i cittadini portatori di *handicap*.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro per la funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto le modalità di fruizione dei siti INTERNET delle pubbliche amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, compresi gli enti non territoriali, allo scopo di consentirne la fruizione anche ai cittadini portatori di *handicap*.

ART. 3.

1. I fornitori di servizi INTERNET, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che forniscono, senza ulteriore aggravio delle tariffe vigenti, l'accesso ad INTERNET con gli accorgimenti tecnici necessari a consentirne la fruizione ai soggetti portatori di *handicap* visivi, uditivi o di qualunque altra natura limitativa o impeditiva delle possibilità di normale

fruizione, hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30 per cento dei costi aggiuntivi sostenuti per l'adeguamento dei propri servizi.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito decreto recante le modalità e i criteri di concessione dell'agevolazione disposta ai sensi del medesimo comma 1.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

